

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 19 del 29 aprile 2020

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alla posizione dell'Associazione denominata " Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Provinciali di Padova" e dei Circoli alla medesima affiliati. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alla posizione dell'Associazione denominata "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Provinciali di Padova" e dei Circoli alla medesima affiliati, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale.

Il Direttore

- Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
- Dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito "Codice":
- conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
- dispone che i soggetti individuati nel comma 1 dell'art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale (individuate all'art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore;
- prevede, negli articoli dedicati alle associazioni di promozione sociale, che le stesse:
 - ◆ siano costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
 - ◆ svolgano l'attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
 - ◆ si avvalgano in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
 - ◆ contengano nella denominazione sociale la specifica di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
 - ◆ debbano assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 entro il 31.10.2020 (art. 35 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);
- dato atto che ai sensi dell'art. 101 del citato Decreto legislativo il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale istituito con Legge regionale n. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
- dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra citata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 117/17;
- richiamata la DGR n. 2652 del 10 ottobre 2001 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale e in particolare l'art. 3 dell'Allegato dove dispone che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 383/2000;

- visto l'art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
- considerato che ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 il diritto di automatica iscrizione si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale che ne attesta l'appartenenza all'associazione nazionale medesima nonché la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge e allega l'elenco dei soggetti interessati dalla procedura;
- dato atto che l'iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell'automatica iscrizione avviene per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;
- vista la nota Prot. n. 528298 del 06.12.2019, trasmessa dall'Associazione denominata "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Provinciali di Padova", in breve ACLI Provinciali di Padova, C.F. 00442220281, iscritta al Registro regionale con il codice NZ/PD0006, in scadenza il prossimo 11.07.2020;
- dato atto che alla nota sopra menzionata è stata allegata copia del Decreto ministeriale n. 145 del 25.07.2018, dal quale si evince l'iscrizione al Registro nazionale anche dell'articolazione territoriale denominata Acli Provinciali di Padova e dei Circoli alla stessa affiliati;
- ritenuto, per gli effetti derivanti dall'applicazione del D.M. 471 del 14.11.2001, di aggiornare il Registro regionale della promozione sociale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale dell'Associazione Acli Provinciali di Padova e dei Circoli affiliati alla medesima, senza garanzia del possesso dei requisiti, mediante:
 - ◆ l'iscrizione o la reiscrizione di n. 11 Circoli affiliati all'Associazione ACLI Provinciali di Padova, meglio individuati nell'**Allegato A**, con scadenza 29.04.2023;
 - ◆ la conferma dell'iscrizione dell'Associazione "Acli Provinciali di Padova" al n. NZ/PD0006, con scadenza 11.07.2023 (**Allegato B**),
 - ◆ la regolarizzazione dell'iscrizione per il triennio 2017-2020 di n. 13 Circoli affiliati all'Associazione ACLI Provinciali di Padova, meglio individuati nell'**Allegato B** e la conferma dell'iscrizione degli stessi per il triennio 2020-2023;
 - ◆ la conferma dell'iscrizione del Circolo Acli Enars, (C.F. 03337850287), con scadenza 09.02.2021, (**Allegato B**);
- preso atto che n. 2 Circoli, di seguito evidenziati, oltre ad essere inseriti nell'elenco dei Circoli affiliati all'Acli Provinciali di Padova, sono anche iscritti al Registro regionale con codici di iscrizione propri, ovvero:
 - ◆ Circolo "La Galassia", codice di iscrizione PS/PD0114, la cui posizione al Registro verrà aggiornata con il presente provvedimento (**Allegato B**),
 - ◆ "Circolo di campagna Wigwam di Arzerello" C.F. 92119840285, codice di iscrizione PS/PD0101, in scadenza il prossimo 27.02.2022;
- ritenuto pertanto di assegnare anche ai Circoli indicati nel punto precedente il codice di iscrizione dell'Acli Provinciali di Padova, seguito da una specifica numerica e precisamente al Circolo "La Galassia" il codice NZ/PD0006/041 e al Circolo di campagna Wigwam di Arzerello" il codice NZ/PD0006/040;
- viste le note e le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. n. 12604 del 29.12.2017, n. 20 del 27.12.2018, n. 4995 del 28.05.2019, n. 5093 del 30.05.2019, n. 13 del 31.05.2019;
- richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "*Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale", "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale", "Promozione sociale") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- ricordato che :
 - ◆ con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
 - ◆ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - ◆ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni

di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;

- ◆ VISTO il DDR n. 22 del 06.04.2018 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;
- visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- visto il Decreto ministeriale n. 471 del 14.11.2001;
- visto il Decreto ministeriale n. 145 del 25.07.2018;
- vista la nota acquisita al Protocollo al n. 528298 del 06.12.2019;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione o la reinscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, di n. 11 circoli affiliati all'Associazione ACLI Provinciali di Padova, meglio individuati nell'**Allegato A**, senza garanzia del possesso dei requisiti, per le motivazioni esplicitate in premessa;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, dell'Associazione denominata "Acli Provinciali di Padova" e di n. 14 circoli affiliati alla medesima, (**Allegato B**), senza garanzia del possesso dei requisiti, per le motivazioni esplicitate in premessa;
3. i nuovi codici di iscrizione dei Circoli "La Galassia" e "Circolo di campagna Wigwam di Arzerello" sono, rispettivamente, NZ/PD0006/041 e NZ/PD0006/040;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena